REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

NUMERO DI CODICE FISCALE	80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827	

Palermo, 44	SETTEMORE	2013
Risposta a		
del		

Protocollo n. 35 233

Autorità d'Ambito Ottimale di Palermo, Messina, Trapani, Catania, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Siracusa

Commissari Straordinari e Liquidatori A.A.T.O. di Palermo, Messina, Trapani, Catania, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Siracusa

e, p.c.

Province di Palermo, Messina, Trapani, Catania, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Siracusa

OGGETTO: Conformazione al decreto cautelare TAR Palermo n. 537/2013 - Rinnovazione e rettifica direttiva avente ad oggetto proroga attività di liquidazione degli ATO del Servizio Idrico Integrato.

VISTO il decreto cautelare n. 537 pronunciato, sul ricorso R.G. n.1642/2013, ex art. 56 CPA dal Presidente della I sezione del TAR Palermo in data 5 settembre 2013 con il quale, fino al 24.9.2013 (data in cui è stata fissata la trattazione collegiale in camera di consiglio), è stata sospesa l'efficacia della Circolare n. 2/2013 del 20 febbraio 2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e della Direttiva del medesimo Assessorato prot. n. 28045 del 9 luglio 2013 avente ad oggetto "Autorità d'Ambito Ottimale del Servizio Idrico Integrato. Proroga attività di liquidazione";



CONSIDERATO che la portata effettuale della misura cautelare monocratica va commisurata e circoscritta tenuto conto dei contenuti della presupposta domanda interinale e delle contrapposte esigenze pubbliche;

CONSIDERATO che, nello specifico, detta domanda risulta basata su profili squisitamente finanziari, connessi all'escussione della garanzia fidejussoria;

RITENUTO che, pertanto, il Decreto n. 537/13 - alla luce dei principi generali e della natura giuridica dei provvedimenti impugnati- deve intendersi limitato alla sola paralisi della suddetta escussione e del provvedimento commissariale n. 121 del 3.7.2013, al di là delle espressioni formali ivi riportate;

RITENUTO, tuttavia, che -ove la ridetta misura cautelare dovesse intendersi come riguardante piuttosto tutti i provvedimenti impugnati (benché di carattere generale e astratto)- appare indispensabile provvedere in via di urgenza, onde garantire -nel rispetto del decreto summenzionato- l'ulteriore improcrastinabile svolgimento dell'attività de qua, impregiudicato il complessivo riesame dell'intera fattispecie all'esito dell'udienza del 24.9.2013;

CONSIDERATO che, in particolare, l'efficacia esecutiva della Direttiva prot. n. 28045 del 9 luglio 2013 è stata sospesa in quanto "la protrazione della tempistica (è) priva, ad un primo sommario esame di supporto normativo", vale a dire (anche alla luce delle censure formulate in seno al ricorso introduttivo del giudizio) in considerazione del rilievo che la proroga dell'attività di liquidazione delle Autorità d'Ambito Ottimale del Servizio Idrico Integrato sarebbe stata disposta in violazione del limite temporale di cui all'art. 1, comma 4, della l.r. 9 gennaio 2013, n. 2;

RITENUTO che dalla sospensione degli effetti della Direttiva summenzionata, atto generale sul quale si fondano i singoli provvedimenti di nomina dei Commissari Straordinari e Liquidatori di tutti gli ATO in Liquidazione della Regione Siciliana, potrebbero derivare (qualora si ritenesse avere la sospensione disposta dal Presidente del TAR Palermo) effetti vizianti su tutti gli atti di nomina dei Commissari Straordinari e Liquidatori con la paralisi della concreta operatività degli ATO in Liquidazione;

CONSIDERATO che questo Assessorato, in disparte il potere di provvedere alla nomina dei Commissari Straordinari e Liquidatori di cui all'art. 1, comma 4, seconda parte della dalla l.r. n.2/2013

(termine ritenuto dal TAR Palermo -all'evidenza- non meramente ordinatorio come, viceversa, è stato ritenuto da questo Assessorato), è titolare dei più ampi poteri già previsti dall'art. 7, comma 5, della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, ed allo stesso attribuiti ai sensi dell'art.9, comma 2, l.r. 16 dicembre 2008, n.19; CONSIDERATO ancora che, in ogni caso, anche in assenza di specifica norma attributiva del potere di nomina del Commissario straordinario, a questo Assessorato deve riconoscersi il potere di assicurare agli enti da esso vigilati la continuità dell'azione amministrativa mediante la nomina di un soggetto di vertice che possa garantirne la rappresentanza legale ed assicurare la cura degli interessi pubblici attribuiti all'Ente medesimo;

RITENUTO che, sulla scorta dei concorrenti poteri sopra richiamati, questo Assessorato può legittimamente nominare il Commissario Straordinario e Liquidatore delle Autorità d'Ambito poste in liquidazione per assicurare la funzionalità dei medesimi Enti e la continuità dell'azione amministrativa evitando ogni soluzione di continuità e garantendo la certezza delle posizioni giuridiche che verrebbe gravemente minata dalla deprivazione degli effetti dell'atto generale posto a presupposto dei singoli atti di nomina;

VISTE, in particolare, la sentenza T.A.R. Lazio Latina, 08/10/1990, n. 823 a mente della quale "La pronuncia cautelare adottata dal Giudice amministrativo inibisce all'amministrazione di portare ad esecuzione il provvedimento sospeso ovvero di reiterarlo pedissequamente, ma non preclude alla stessa la possibilità di riesaminare la situazione e rinnovare totalmente o parzialmente il procedimento al fine di emendarlo dai vizi di legittimità che eventualmente lo inficiano." e la sentenza del TAR Catania n. 47/02 con la quale è stato sancito come "il Consiglio di Stato con il parere n. 110 del 14.02.1989 ha affermato il principio che l'autorità vigilante può disporre o mantenere la gestione commissariale dell'ente vigilato quando gli organi di amministrazione ordinaria sono incapaci di compiere gli atti di gestione, riconoscendo un principio di continuità delle funzioni amministrative";

RITENUTO pertanto necessario assicurare la certezza delle posizioni giuridiche e la continuità delle funzioni amministrative delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale poste in liquidazione rinnovando e rettificando l'atto (provvisoriamente) ritenuto illegittimo dal Presidente della I Sezione interna del TAR Palermo sulla scorta di presupposti normativi e linee argomentative distinte da quelle sulle quali si fondava il provvedimento censurato e sospeso;



CONSIDERATA la necessità di dare applicazione al decreto cautelare del TAR Palermo n. 537/2013 nei termini di cui sopra,

tutto ciò premesso,

SI RITIENE opportuno, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'azione degli ATO in liquidazione, di disporre che vengano confermati nelle funzioni i Commissari Straordinari e Liquidatori attualmente in carica con effetti *ex tunc* in modo da assicurare la gestione e cura dei delicati e prevalenti interessi pubblici connessi al Servizio Idrico Integrato sino all'entrata in vigore della normativa regolatrice del settore, allo stato all'esame degli organi assembleari.

Il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti provvederà all'adozione degli atti conseguenziali.

II Dirigente Generale

(Assessore (Nicolò Marino)

90143 Palermo, Via Libertà, 203